



Comune di Calolziocorte
PROVINCIA DI LECCO

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

ARTICOLO 1 - Oggetto del servizio

Il presente disciplinare ha per oggetto il conferimento del seguente incarico di seguito descritto:
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "efficientamento energetico con realizzazione impianto solare termico a servizio del palazzetto dello sport"

- predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e del Fascicolo di manutenzione dell'opera
- inserimento/invio della notifica preliminare on-line (compresi gli aggiornamenti), se necessario.

ARTICOLO 2 – Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio avverrà ai prezzi dell'offerta del soggetto assuntore, nonché alle condizioni e prescrizioni particolari del presente disciplinare:

CONDIZIONI E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE

1. L'incarico dovrà attenersi a quanto segue:

- a) Nello svolgimento delle proprie attività il professionista dovrà collaborare con il Direttore dei lavori e il RUP.
- b) Tutti gli elaborati rimarranno in proprietà alla Stazione Appaltante che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione.

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti, nonché a quanto indicato dal RUP.

L'affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese all'assicurazione contro gli infortuni di tutto il personale impegnato e s'impegna, qualora richiesto, a presentare la relativa documentazione. Parimenti l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura ad assicurare tutti i mezzi in servizio, e quindi dovrà sollevare la stazione appaltante da ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi, nell'espletamento del servizio.

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle forniture, prestazioni e dei servizi devono considerarsi del tutto vincolanti per la ditta aggiudicataria, con la conseguenza che per la loro inosservanza saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 4.

In applicazione del punto 9 del vigente Piano Triennale Anticorruzione all'esecutore è vietato durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e dirigenti/responsabili e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

Il soggetto esecutore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a fare rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del comune o al servizio dello stesso, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento aggiornato con delibera di Giunta n. 128/2021, di cui dichiara di aver preso conoscenza.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio;

E' esclusa l'applicazione della revisione dei prezzi.

Le prestazioni del professionista, per ciò che attiene alla fase progettuale e di esecuzione lavori, si articoleranno nelle seguenti fasi:

FASE 1 (da eseguirsi entro 15 gg. dalla trasmissione della determinazione dell'affidamento, salvo eventuali proroghe concordate con il RUP).

Predisposizione Piano di Sicurezza e Coordinamento

In particolare, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 il "coordinatore per la progettazione" durante la progettazione dell'opera dovrà provvedere :

- colloqui con i progettisti al fine di poter acquisire le necessarie informazioni e specifiche tecnico/grafiche per predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché il Fascicolo dell'Opera
- sopralluogo preliminare nell'area oggetto dell'intervento per poter meglio valutare il contesto ambientale, sia in ragione dei rischi di esposizione per i lavoratori che in relazione a possibili rischi trasferibili alle zone circostanti
- elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché del Fascicolo dell'Opera, contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze
- elaborazione della Stima dei Costi per la Sicurezza
- trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento al Committente, nonché del Fascicolo dell'Opera, su file in formato pdf, word ecc (per successiva trasmissione alle imprese e/o lavoratori autonomi)
- predisposizione di copia cartacea per il cantiere

FASE 2 (da eseguirsi contemporaneamente all'esecuzione dei lavori)

Esecuzione coordinamento in fase di esecuzione

In particolare ai sensi dell'art. 92 del DLgs 09.04. 2008, n. 81 "il coordinatore per l'esecuzione dei lavori" dovrà provvedere a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici ed dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1,
- lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza nel cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro.
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
- nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
- effettuare sopralluoghi laddove le situazioni di cantiere e/o rapporti con la P.A. lo rendessero necessario; con rilascio di verbale contenente osservazioni organizzative, gestionali ed operative da attuare per lo svolgimento dei lavori in sicurezza

- trasmissione, su richiesta specifica e senza alcun aggravio economico, al Committente di report periodico sulle attività svolte
- consulenza, su richiesta e senza alcun aggravio economico, al Committente circa l'ottenimento degli obblighi prevista dalla normativa per la sua figura.

FASE 3 (da eseguirsi secondo i termini di legge)

Inserimento/invio della notifica preliminare on-line (compresi gli aggiornamenti) attraverso il sito www.previmpresa.servizirl.it con la propria Carta Regionale dei Servizi (CRS) in qualità di coordinatore della sicurezza, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

FASE 4 (da eseguirsi entro 5 gg., se necessario)

Eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e del Fascicolo di manutenzione dell'opera

ARTICOLO 3 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi delle forniture, prestazioni e servizi, avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture o note di spesa in regola con le norme fiscali, dopo che la relativa spesa sarà stata liquidata con le procedure e le modalità stabilite dagli artt. 116 e 117 del vigente regolamento di contabilità.

Qualsivoglia consulenza specifica di cui il soggetto incaricato debba avvalersi per espletamento dell'incarico secondo quanto previsto all'art. 2 avvalendosi di consulenti, tecnici facenti o meno capo al soggetto medesimo sono da considerarsi compresi nel compenso di cui all'art.3 qualora detta attività rientri nell'oggetto del presente Incarico.

L'esecutore/appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, anche nei confronti di eventuali subappaltatori/subcontraenti, impegnandosi altresì irrevocabilmente a inserire in ogni fattura emessa il codice CIG e/o CUP di riferimento pena, in sua mancanza, l'improcedibilità del relativo pagamento.

A decorrere dal 31.03.2015 la fatturazione dovrà avvenire nel formato elettronico come previsto dall'art. 25 del DL 66/2014. Il Codice Unico per la fatturazione elettronica del Comune di Calolziocorte è UF15SW.

ARTICOLO 4 - Penali

Per ogni giorno di ritardo, sui tempi sopra indicati, verrà applicata una penale in ragione del 1% del corrispettivo professionale sino ad un massimo del 10 % con l'avvertenza che l'Amministrazione Comunale si riserva, nel caso di ritardi ingiustificabili, di revocare il servizio conferito, incamerando la cauzione di cui all'articolo 5, fatta, comunque, salva la facoltà di rescissione del contratto, qualora il ritardo superi i dieci giorni.

Nel caso di accertate manchevolezze o deficienze nella esecuzione delle forniture, prestazioni e servizi sarà applicata una penalità calcolata in misura percentuale del tre per cento dell'ammontare della fornitura e del servizio riscontrato con manchevolezze o deficienze, fatta, comunque, salva la facoltà di non accettare il lavoro, la fornitura, prestazione e servizio eseguiti e di procedere alla rescissione del contratto, nel caso di gravi manchevolezze.

L'ammontare delle penalità è direttamente addebitato sui crediti della ditta assuntrice.

Le penalità sono notificate alla ditta assuntrice in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

ARTICOLO 5 – Cauzione

Il soggetto affidatario deve prestare, se richiesta, al momento della stipulazione del contratto, una cauzione contrattuale pari al 10% dell'importo contrattuale, in uno dei modi previsti dalla legge 10.06.1982 n. 348.

ARTICOLO 6 - Copertura assicurativa

L'affidatario deve essere munito di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale per i rischi di svolgimento delle attività connesse al servizio di cui all'oggetto.

Tale polizza dovrà avere un adeguato livello di copertura assicurativa e dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale ed i Suoi preposti da tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati.

Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ARTICOLO 7 - Responsabilità

Per quanto non previsto dal presente disciplinare il soggetto aggiudicatario dovrà uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti della pubblica amministrazione di affidamento di forniture e servizi.

L'aggiudicatario si impegna e si obbliga, altresì, a rispettare nei confronti del personale eventualmente adibito servizi oggetto del presente disciplinare i patti sanciti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali stipulati dalle categorie interessate a favore del personale stesso.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'assuntore delle forniture e dei servizi, il quale è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune stesso e di ogni indennizzo.

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico della ditta aggiudicataria, che terrà inoltre, il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a contravvenzioni alle vigenti norme di legge e regolamenti in materia delle forniture e servizi oggetto del presente disciplinare.

ARTICOLO 8 – Risoluzione del contratto

Il funzionario responsabile del Settore che ha conferito la fornitura, la prestazione e il servizio oggetto del presente disciplinare si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023
- violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro
- gravi e continue violazioni degli obblighi contrattuali non regolate in seguito a diffida
- arbitraria interruzione della fornitura o servizio oggetto dell'appalto da parte dell'assuntore
- gravi deficienze nell'esecuzione della fornitura e servizi
- ritardi nell'esecuzione della fornitura e servizi oltre i dieci giorni
- in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Alla rescissione del contratto si farà luogo mediante semplice denuncia, con esclusione di ogni formalità legale.

ARTICOLO 9 – Sostituzioni nel contratto

Nel caso di inadempienza o ritardo nell'esecuzione delle forniture, delle prestazioni e dei servizi, il funzionario responsabile del Settore competente si riserva la facoltà di fare eseguire a terzi i lavori, le forniture e i servizi in danno del soggetto aggiudicatario, fermo restando quanto previsto dall'art. 355 del Codice Penale.

ARTICOLO 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati personali ed a rispettare tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento ai dati sensibili.

Le parti garantiscono che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente atto.

ARTICOLO 11 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente contratto è competente il Tribunale di Lecco

ARTICOLO 12 – Spese di contratto

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art 18 comma 1 del nuovo Codice dei Contratti, in caso di procedure negoziate oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale,

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Sono a carico del soggetto affidatario le spese di contratto (diritti di segreteria, imposta di bollo, ecc.) da stipularsi per l'affidamento delle forniture, prestazioni e servizi qualora l'importo al netto di IVA sia maggiore o superiore ai €40.000,00.

Il valore dell'imposta di bollo è determinato all'allegato I.4 – tabella A del nuovo codice dei contratti.

ARTICOLO 13 - Ulteriori clausole contrattuali derivanti dal Protocollo di Intesa del 15.03.2017 siglato con la Prefettura di Lecco.

Il soggetto affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15 marzo 2017 presso la Prefettura di Lecco e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettare incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

ARTICOLO 13 – Norme finali

Nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto l'operatore è direttamente responsabile per eventuali danni a cose o persone restando a Suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Calolziocorte,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEL TERRITORIO
Arch. Ottavio Federici

IL PROFESSIONISTA/LA SOCIETÀ INCARICATA